

COMUNE DI MODUGNO

SERVIZIO 11 – Polizia Locale e Protezione Civile

DISCIPLINARE PER L'ACCESSO NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

(Art. 7 commi 7/8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Codice della Strada")

Articolo 1 – Finalità e Campo di Applicazione

1. L'accesso e la circolazione nella Zona a Traffico Limitato (in seguito "Z.T.L."), istituita ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n.285/1992 "Nuovo Codice della Strada" (in seguito "C.d.S."), sono disciplinati dal presente provvedimento, in coerenza con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, al fine di ridurre la congestione veicolare nell'area Z.T.L. incentivando, altresì, la circolazione pedonale e la qualità ambientale.
2. Il presente provvedimento definisce le categorie degli utenti aventi diritto all'accesso alla Z.T.L. (in seguito "utenti") regolandone il transito e la sosta, nonché le relative modalità e prescrizioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare sono assimilati ai veicoli di proprietà anche quelli posseduti o detenuti a qualsiasi titolo dall'utente, ancorché di proprietà dei componenti facenti parte della propria famiglia anagrafica.
4. Le autorizzazioni, i permessi temporanei e i contrassegni consentono la circolazione nella Z.T.L. nei limiti e nei modi in essi previsti e possono essere in qualsiasi momento revocati, sospesi, limitati e/o ritirati per motivi di sicurezza, ordine pubblico, utilizzo non conforme alle prescrizioni riportate, scadenza dei termini di validità, contraffazione e qualsiasi altro motivo che configuri un utilizzo improprio dell'autorizzazione e/o del contrassegno.
5. Le autorizzazioni hanno durata annuale e si intendono rinnovate per eguale periodo previa richiesta di rinnovo da prodursi in carta libera e verifica della permanenza dei requisiti di rilascio.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di accesso alla Z.T.L. può avvenire, a seconda della tipologia, in forma gratuita o essere soggetto a pagamento.
7. All'utente, preventivamente autorizzato, sarà rilasciato un contrassegno in cartoncino, da esporre in maniera visibile sul parabrezza anteriore dei veicoli. Gli eventuali dati anagrafici, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, saranno riportati nella parte interna del cartoncino in modo da non essere visibile dall'esterno del veicolo.
8. I permessi temporanei hanno durata inferiore all'anno e non sono soggetti a rinnovo.

Articolo 2 – Individuazione della Zona a Traffico Limitato e relativi accessi

1. L'area individuata quale Z.T.L. è circoscritta all'interno del seguente perimetro: piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele, Piazza Sedile, vico Silecchia, vico De Bellis, vico A. De Gasperi, via A. De Gasperi, piazza E. De Amicis, via Monacelle, via Squadrilla, piazza A. Romita Vescovo, vico I Martullo, vico II Martullo, via De Malderis, via Santa Lucia, via Matera, vico corso Umberto I.
2. L'accesso alla Z.T.L. può avvenire dai seguenti varchi :
 - VARCO A: Ingresso da Piazza del Popolo ed uscita da via Portello;
 - VARCO B: Ingresso ed uscita da Via Portello;
 - VARCO C: Ingresso da via Imbriani ed uscita da piazza E. De Amicis;
 - VARCO D: Ingresso da corso Cavour ed uscita da corso Umberto I (direzione via S. Lucia – Piazza Garibaldi);
- Dal Varco A avranno accesso gli aventi diritto (residenti e commercianti) delle seguenti vie:
Piazza del Popolo, vico Fortunato, via V. C. Perrone, via Municipio, via La Motta, via R. Zanchi,

via G. Cazzano, via D. Olimpio, via Bozzi, via Carmine, Vico 1°-2°-3° Carmine, via Corsica (tratto da corso Umberto I a via Portello);

- Dal varco B avranno accesso gli aventi diritto (residenti e commercianti) delle seguenti vie: via Portello, via Corsica, via G. B. Saliani, vico I e II G. B. Saliani, via San Giovanni, vico Alfonsi, Via Trentadue, via Santa Caterina, via De Jannatio;
- Dal varco C avranno accesso gli aventi diritto (residenti e commercianti) delle seguenti vie: via Conte Rocco Stella, via Squadrilla, via Camillo Cerri, via Struggibinetti, via Pepe, via Monacelle, via S. Eligio, via Demetrio Scura, via De Santis;
- Dal varco D avranno accesso gli aventi diritto (residenti e commercianti) delle seguenti vie: corso Cavour, corso Umberto I, via E. Fieramosca, via T. Tancredi, via Porta del Forno.

Articolo 3 – Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno della Z.T.L. devono rispettare la segnaletica stradale apposta in loco ed in ogni caso:

- non devono costituire pericolo o intralcio alla circolazione dei pedoni e degli altri veicoli autorizzati;
 - circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;
 - sostare a motore spento;
 - sostare, durante la fascia oraria destinata al carico e scarico merci, esclusivamente per eseguire tali operazioni;
2. In ogni caso, la circolazione nella Z.T.L. rimane soggetta alle norme di legge vigenti.

Articolo 4 – Modalità di accesso alla Z.T.L.

1. L'accesso alla Z.T.L. è regolato, per l'intero anno solare, dalle ore 04,00 alle 02,00 del giorno successivo.

2. Nella Z.T.L. l'accesso con i veicoli a motore è consentito esclusivamente ai seguenti utenti:

- a) residenti anagrafici (con riferimento alle sole persone fisiche), la cui residenza corrisponda a dimora abituale;
- b) conduttori di appartamenti di civile abitazione, in possesso di regolare contratto registrato;
- c) conduttori/proprietari di autorimessa o posto auto;
- d) automezzi adibiti a servizi pubblici o di rilevanza pubblica;
- e) veicoli di soccorso e di primo intervento (Ambulanza, VVF, Forze dell'Ordine, ecc.);
- f) veicoli al servizio di persone con disabilità muniti di C.U.D.E;
- g) mezzi pubblici adibiti al Trasporto pubblico locale, taxi, autovetture di noleggio da rimessa con conducente;
- h) veicoli che effettuano operazioni di carico e scarico merci e consegna a domicilio, nella fascia oraria prevista;
- i) titolari di partita I.V.A. con attività/sede ubicata nella Z.T.L.;
- j) veicoli a propulsione elettrica.

3. In tutte le aree della Z.T.L. sono consentiti l'accesso, la circolazione e la sosta di velocipedi, nel rispetto delle più generali norme previste dal C.d.S. e dalla segnaletica stradale esistente.

Articolo 5 – Carico/scarico merci

1. I veicoli adibiti al trasporto merci e materiali all'interno della Z.T.L., possono effettuare tali operazioni esclusivamente nei giorni feriali, nella fascia oraria dalle ore **6,00** alle ore **10,00** e dalle **14,30** alle **16,30**.

2. Per comprovate e motivate necessità, sarà possibile derogare al comma 1 nell'ipotesi di veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, con permessi temporanei o autorizzazioni annuali.

3. Sono autorizzati, al di fuori della suddetta fascia oraria, i veicoli utilizzati per l'effettuazione delle operazioni di carico dei materiali di risulta, in concomitanza con lo svolgimento dei lavori edili.

4. Sono autorizzati, in deroga a quanto previsto dal comma 1, i veicoli utilizzati per effettuare le operazioni di carico/scarico merci in occasione delle manifestazioni pubbliche, fiere o mercati.

Articolo 6 – Autorizzazione di accesso ai residenti

1. Agli utenti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a)- b), muniti di patente di guida (categoria "B" o superiore) in corso di validità, può essere rilasciata n. 1 autorizzazione al transito ed alla sosta per attività di carico e scarico merci per un periodo massimo di 20 minuti a condizione che il veicolo in uso sia di proprietà di uno dei componenti della famiglia anagrafica.

2. La seconda autorizzazione può essere rilasciata nel caso in cui la famiglia anagrafica sia composta da almeno nr. 2 (due) persone in possesso di patente di guida (categoria "B" o superiore) in corso di validità, a condizione che il secondo veicolo in uso sia di proprietà di uno dei componenti della famiglia anagrafica.

3. Per ciascuna famiglia anagrafica è concedibile un numero massimo di due autorizzazioni.

4. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, agli utenti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a)- b) in possesso di C.U.D.E. sarà rilasciata, su istanza di parte, autorizzazione all'accesso, transito e sosta nella Z.T.L.

5. Le autorizzazioni sono rilasciate secondo le modalità riportate nella tabella seguente:

Tipologia richieste	Tipologia istanza	Marca da bollo da applicare sull'autorizzazione	Spese istruttoria e procedimento
Autorizzazione (detentore C.U.D.E.)	Carta libera	NO	Senza spese
Prima autorizzazione	In bollo	SI	20,00 euro
Seconda autorizzazione	In bollo	SI	30,00 euro
Rinnovo prima autorizzazione	Carta libera	NO	Senza spese
Rinnovo seconda autorizzazione	Carta libera	NO	20,00 euro

6. La variazione di residenza all'interno della Z.T.L., che non comporti la variazione del varco di accesso, o la variazione del veicolo in uso prevedono la semplice annotazione sull'istanza originaria e la sostituzione dell'autorizzazione in essere con una nuova, avente medesima scadenza senza ulteriori spese a carico dell'utente.

7. Documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione:

- domanda in carta libera o legale, ove richiesta;
- fotocopia delle carte di circolazione;
- copia patente di guida del/dei richiedente/i;
- copia del contratto di affitto e/o altro titolo registrato;
- Marca da bollo da applicare sull'autorizzazione, ove dovuta.

Articolo 7 – Autorizzazione di accesso agli utilizzatori di autorimessa o posto auto

1. Agli utenti di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), viene rilasciata un'autorizzazione di solo transito per accedere all'area di sosta.

2. È fatto assoluto divieto, per gli utenti di cui al comma precedente, sostare nelle aree allestite per il carico/scarico merci nonché nell'intera Z.T.L.

3. Sarà facoltà dell'Ufficio competente verificare la reale possibilità di parcheggio nelle aree di rimessaggio tenuto conto della superficie utile.

4. Documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione:

- domanda in carta legale;
- fotocopia delle carte di circolazione;
- copia atto di acquisto, del contratto di locazione o di comodato registrato;
- marca da bollo da applicare sull'autorizzazione.

Articolo 8 – Autorizzazione o permesso temporaneo di accesso ai titolari di partita I.V.A.;

1. Ai titolari di partita I.V.A. aventi sede legale e/o unità locali all'interno della Z.T.L. è consentito l'accesso e la circolazione, tenuto conto delle reali necessità di impresa ed esclusivamente con mezzi idonei al servizio dell'attività.
2. Ai soggetti indicati nel comma precedente spetta n. 01 autorizzazione annuale, esclusivamente per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico, con le modalità e prescrizioni previste nell'art. 5. Tale autorizzazione abilita l'operatore a sostare obbligatoriamente nelle aree all'uopo destinate individuate da apposita segnaletica, regolamentata da disco orario, per un tempo massimo di 20 minuti.
3. Tutte le imprese impegnate in attività di tipo artigianale presso gli immobili siti nella Z.T.L. possono usufruire di un permesso temporaneo di accesso e transito, presentando idonea documentazione. Sono escluse le imprese già in possesso di idonea autorizzazione di accesso. Sarà consentita la sosta, negli appositi spazi demarcati, per il tempo indicato nel permesso, ogni qualvolta si ravvisi la necessità di assicurare il trasporto dei mezzi e materiali da lavoro sul luogo dell'intervento.
4. Il rilascio del permesso temporaneo è subordinato alla presentazione della relativa domanda e deve essere esposto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.
5. Nel caso in cui il permesso abbia una durata superiore a 15 giorni, il richiedente dovrà produrre apposita istanza in bollo e dovrà allegare una marca da bollo da applicarsi sul titolo autorizzatorio e attestazione di versamento presso la Tesoreria Comunale a titolo di spese di istruttoria e procedimento per un importo pari ad € 10,00.
6. Fermo restando il disposto del comma 3, in caso di urgenza, gli artigiani di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso alla Z.T.L., ancorché non in possesso di idoneo permesso temporaneo con l'obbligo di comunicare entro il secondo giorno non festivo successivo al transito, le coordinate del veicolo (tipo e targa) nonché l'orario di transito al Comando di Polizia Locale.
7. Nel caso di cantieri edili il permesso temporaneo sarà rilasciato con validità pari alla durata dei lavori: il permesso è relativo esclusivamente ai veicoli destinati al trasporto di cose.

Articolo 9 – Permessi temporanei per l'accesso ai veicoli adibiti ai servizi pubblici ed ai veicoli di proprietà di Enti Pubblici

1. I veicoli di proprietà delle società di gestione di servizi pubblici e loro subappaltatori, sono autorizzati a circolare all'interno della Z.T.L., previo rilascio di permessi temporanei.
2. In caso di urgenza, i veicoli di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso alla Z.T.L., ancorché non autorizzati da idoneo permesso temporaneo con l'obbligo, da parte del proprietario del mezzo, di comunicare, entro il secondo giorno non festivo successivo al transito, le coordinate del veicolo (tipo e targa) nonché l'orario di transito al Comando di Polizia Locale. I subappaltatori avranno l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza del contratto di subappalto.
3. I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e le macchine operatrici addette alla pulizia delle strade della Società affidataria del servizio sono autorizzati a circolare senza rilascio di alcuna autorizzazione.
4. I veicoli intestati agli Enti pubblici (Province, Regione, Stato, Comuni, ecc.) possono circolare all'interno della Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo.
5. In caso di urgenza, i veicoli di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso alla Z.T.L., ancorché non autorizzati da idoneo permesso temporaneo con l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario del mezzo, di comunicare, entro il secondo giorno non festivo successivo al transito, le coordinate del veicolo (tipo e targa) nonché l'orario di transito al Comando di Polizia Locale.
6. Il rilascio del permesso temporaneo è subordinato alla presentazione della relativa domanda e deve essere esposto in maniera visibile sul parabrezza anteriore del veicolo.
7. I veicoli di proprietà del Comune di Modugno sono autorizzati a circolare e sostare all'interno della Z.T.L. senza rilascio di permessi temporanei.

Articolo 10 – Permessi temporanei di accesso – deroghe speciali

1. I veicoli autorizzati a circolare nella Z.T.L. senza rilascio di alcun permesso temporaneo o autorizzazione sono: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizia Locale, Protezione civile, taxi, veicoli adibiti a noleggio da rimessa con conducente, veicoli di proprietà ASL, veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, veicoli di proprietà di Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria adibiti, temporaneamente, al servizio di Polizia Giudiziaria, veicoli a disposizione di Istituti di Vigilanza privati.

Articolo 11 – Permessi temporanei di accesso persone con disabilità

1. I veicoli a servizio di persone con disabilità, muniti dell'apposito contrassegno previsto dal Codice della Strada (C.U.D.E.) e non rientranti nella fattispecie di cui al precedente art. 6 comma 4, possono accedere, transitare e sostare nella Z.T.L. previo rilascio di permesso temporaneo.

2. In caso di urgenza, i veicoli di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso alla Z.T.L., ancorché non autorizzati da idoneo permesso temporaneo con l'obbligo, da parte del titolare del C.U.D.E., di comunicare, entro il secondo giorno non festivo successivo al transito, le coordinate del veicolo (tipo e targa) nonché l'orario di transito al Comando di Polizia Locale.

Articolo 12 – Permessi temporanei di circolazione – eventi eccezionali ed imprevedibili

1. Qualora per eccezionali, comprovate e documentabili esigenze legate a motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica ed igiene e sanità pubblica ad oggi non prevedibili, si rendesse necessaria la circolazione nella Z.T.L. di un veicolo non rientrante nell'elenco indicato all'art. 4, può essere eccezionalmente rilasciato uno speciale permesso temporaneo giornaliero.

Articolo 13 – Permessi per assistenza medica domiciliare a privati

1. Agli operatori professionali che prestano assistenza medica domiciliare ad abitanti nella Z.T.L., può essere rilasciato un permesso temporaneo di circolazione.

2. In ogni caso il rilascio del permesso temporaneo è subordinato alla reale necessità da parte dell'operatore di transitare e sostare con un proprio mezzo nella Z.T.L. ed al fatto che la prestazione professionale non sarebbe altrimenti erogabile.

3. Tale permesso temporaneo, abilita l'operatore a transitare e sostare obbligatoriamente nelle aree all'uopo destinate individuate da apposita segnaletica secondo le prescrizioni indicate nel titolo.

Articolo 14 – Matrimoni (civili e religiosi)

1. In occasione di matrimoni civili o religiosi, da celebrarsi rispettivamente in un edificio municipale o in una chiesa situata all'interno della Z.T.L., può essere rilasciato un permesso temporaneo di accesso, transito e sosta, di durata giornaliera, al solo veicolo al servizio dei nubendi.

Articolo 15 – Funerali

1. Il veicolo utilizzato per il trasporto del feretro, nonché i veicoli (fino ad un massimo di 2) messi a disposizione delle imprese funebri per il trasporto di familiari diretti del defunto, possono accedere, transitare e fermarsi nella Z.T.L., con rilascio di appositi permessi temporanei, di durata giornaliera.

2. In caso di urgenza, i veicoli di cui al comma precedente hanno facoltà di accesso alla Z.T.L., ancorché non autorizzati da idoneo permesso temporaneo con l'obbligo, da parte della ditta di onoranze funebri, di comunicare, entro il secondo giorno non festivo successivo al transito, le coordinate del veicolo (tipo e targa) nonché l'orario di transito al Comando di Polizia Locale.

Articolo 16 – Sagre, fiere, mercati e altre manifestazioni

1. Quando l'area di cui al precedente art. 2 è interessata da mercati, sagre, fiere e altre manifestazioni, tutti gli utenti muniti di autorizzazione o permesso temporaneo di accesso alla Z.T.L. dovranno attenersi scrupolosamente alle prescrizioni della segnaletica provvisoria apposta in loco nonché alle direttive impartite dagli agenti ed ufficiali della Polizia locale.

Articolo 17 – Rilascio e validità delle autorizzazioni e dei permessi temporanei di accesso

1. Le autorizzazioni, i relativi contrassegni, nonché i permessi temporanei di accesso nella Z.T.L., saranno rilasciati dall'Ufficio preposto sito presso il Comando di Polizia Locale.
2. Tutti i permessi temporanei di accesso con validità superiore ai 15 giorni seguiranno le regole previste nell'art. 8 comma 5.
3. Tutti i permessi temporanei giornalieri si intendono non soggetti ad alcuna spesa.
4. Sarà cura del Comando di Polizia Locale predisporre idonea modulistica e relativa nota informativa reperibili sul sito istituzionale del Comune di Modugno.
5. Gli utenti, in possesso dei requisiti riportati nel presente documento (disciplinare per l'accesso nella Z.T.L.) potranno inoltrare richiesta per il rilascio di autorizzazione o permesso temporaneo di accesso indirizzandola al Comando di Polizia Locale.
6. L'Ufficio preposto rilascerà le autorizzazioni ed i permessi temporanei di accesso a condizione che la documentazione presentata sia veritiera e conforme a quanto previsto nel presente documento
7. La somma, eventualmente prevista, quale spesa di procedimento, dovrà essere versata sul **c.c.p.18318709** intestato a **Comune di MODUGNO** - Servizio di Tesoreria indicando nella causale "Rilascio autorizzazione/permesso per accesso in Z.T.L. – varco ___ - prima/seconda autorizzazione. L'attestazione di versamento dovrà essere prodotta, in allegato alla richiesta.
8. Il rinnovo delle autorizzazioni, con le modalità previste nel presente disciplinare, dovrà essere richiesto all'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale entro e non oltre il mese successivo alla data di scadenza.
9. In caso di smarrimento o furto del contrassegno o del permesso temporaneo, il titolare dovrà presentare denuncia all'Autorità competente notiziando l'Ufficio di Polizia Locale.

Articolo 18 – Certificazioni e dichiarazioni

1. Le dichiarazioni anche rese in forma di autocertificazione saranno soggette a verifica da parte dell'Ufficio preposto del Comando di Polizia Locale; qualora le stesse risultassero non veritiere, si provvederà ai sensi di Legge.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione, del permesso temporaneo e del contrassegno per l'accesso nella Z.T.L. implica l'accettazione incondizionata del presente disciplinare e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del Regolamento attuativo, o alle Ordinanze viabilistiche disciplinanti la circolazione e la sosta. La procedura sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza del Comando della Polizia Locale.
2. L'utente sprovvisto di autorizzazione o permesso temporaneo che, pur avendone l'obbligo non comunica entro i tempi previsti l'accesso all'interno della Z.T.L., sarà punito a norma del Codice della Strada.
3. L'autorizzazione o il permesso temporaneo di accesso sarà revocato qualora venga accertata la sopravvenuta mancanza dei requisiti dichiarati.
4. L'autorizzazione rilasciata ai residenti anagrafici sarà revocata all'atto del trasferimento di residenza al di fuori della Z.T.L., e sarà modificata qualora questa comporti una modifica del varco di accesso.
5. I proprietari di appartamenti di civile abitazione, nonché i proprietari di autorimesse e posti auto, non residenti anagraficamente nella Z.T.L., non possono accedervi e circolare, qualora abbiano ceduto il possesso o la detenzione dell'immobile ad altro soggetto. All'atto della cessione del possesso o della detenzione le autorizzazioni o i permessi precedentemente rilasciati devono intendersi revocati.
6. In caso di revoca, per richiedere un nuovo permesso, ove sussistano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare una nuova richiesta con relativa documentazione secondo quanto stabilito dagli articoli precedenti.